

CONSIDERAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 948 “MODIFICHE ALLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, RECANTE LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE”

La proposta di legge in oggetto ha l’obiettivo di introdurre modifiche alla Legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 in recepimento delle indicazioni del V Rapporto nazionale sul Capitale naturale e alla luce delle nuove sfide poste dalla Strategia europea sulla biodiversità per il 2030, dalla normativa europea sul ripristino della natura e dal New Green Deal. In particolare, la proposta interviene sui seguenti aspetti:

1. l’attribuzione ad ISPRA di un ruolo tecnico scientifico a supporto delle aree protette, anche per il monitoraggio, il controllo ambientale e di ricerca;
2. l’omogeneità del livello di tutela delle diverse tipologie di aree protette previste dalla normativa nazionale, europea e internazionale;
3. la pianificazione attraverso la reintroduzione del Piano triennale per le aree protette;
4. la *governance* attraverso lo snellimento degli organi di gestione delle aree protette (soppressione del Consiglio direttivo del Parco e ridimensionamento del Collegio dei revisori dei conti) con conseguente “presunta” riduzione dei costi;
5. la sostituzione del concetto di indennizzo con quello di risarcimento del danno da fauna selvatica.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Le Aree Protette, oltre a perseguire gli obiettivi di salvaguardia delle valenze ambientali e di gestione sostenibile delle attività umane, svolgono da anni anche un importante lavoro di monitoraggio che ha consentito di disporre complessivamente di una significativa base di conoscenze sulla biodiversità, sia con iniziative avviate in modo autonomo, sia nell’ambito delle Direttive ministeriali per l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità, che individuano per i Parchi Nazionali azioni di monitoraggio sistemiche per ambiti biogeografici e, per le aree marine protette, la realizzazione di un modello sperimentale di rendiconto naturalistico a partire dai dati di monitoraggio acquisiti. Tali attività presentano però caratteristiche eterogenee in termini di disponibilità e di dettaglio dei dati anche a causa di sistemi e modalità di rilevamento differenti che non permettono di disporre di informazioni uniformi e integrabili. (“DM Transizione ecologica n. 377 del 30 settembre 2022”).

Il DDL in oggetto, all’art. 2 comma 18, attribuisce all’ISPRA *“le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, di biodiversità e di protezione dell’ambiente marino e costiero”*, ruolo, in parte già svolto sinora come Segreteria tecnica per le aree protette per il MASE in base al DM n. 58 del 1/3/2018, riconoscendo in tal modo l’importanza dell’attività svolta dall’Istituto in questo ambito.

ISPRA è dotata di una solida struttura a supporto di tutte le attività di monitoraggio della biodiversità identificate dal DDL e nel 2016 ha pubblicato le prime linee guida nazionali sulle tecniche e i principi per il monitoraggio degli Habitat e delle Specie Protette a livello Comunitario (ISPRA, serie Manuali e Linee Guida 140/141/142/2016), lavoro svolto in collaborazione con le maggiori società scientifiche nazionali che si occupano di conservazione della natura.

Pur avendo acquisito esperienza e competenza in ambito di aree protette, tuttavia, si ritiene che, per espletare le nuove funzioni assegnate dal DDL in oggetto, sia assolutamente necessario prevedere che l’Istituto possa disporre di risorse economiche aggiuntive adeguate per l’acquisizione di personale e per finanziare le attività di campo e l’acquisizione di strumentazione necessaria. In caso contrario, va chiaramente indicato che ISPRA si dovrà “limitare” al coordinamento di dette attività, con un testo come il seguente: *“Sono attribuite all’ISPRA le funzioni di coordinamento tecnico-scientifico del monitoraggio e del controllo ambientali*

e di ricerca, in materia di aree naturali protette, di biodiversità e di protezione dell'ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati specificamente i compiti attribuiti all'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali”.

Al comma 18 dell'art. 8 il DDL prevede che: “Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità nonché l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, **avvalendosi del supporto dell'ISPRA**, adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto. **L'ISPRA provvede allo svolgimento delle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.**

Le attività di supporto al MASE comportano necessariamente lo svolgimento di attività di monitoraggio e controllo ambientale sul campo, che, al pari delle funzioni di cui al succitato art. 2, determinano un notevole aggravio in termini di costi di personale e di strumentazione dei quali attualmente l'Istituto non dispone.

Tutto ciò premesso, pertanto, non si ritiene possibile poter svolgere tutti i nuovi compiti attribuiti dal DDL a ISPRA senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come previsto nel DDL.

Per quanto riguarda le **aree marine protette nazionali (AMP)**, il DDL sembra avere l'obiettivo di aggiornare quello della Legge 394/91 senza tuttavia rivedere in modo concreto l'approccio complessivo della normativa attualmente vigente.

Parlando di aree protette nazionali, la disparità tra un Ente Parco Nazionale e un'Area Marina Protetta nazionale è molto chiara, ed estremamente penalizzante per quest'ultima:

- “L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sono organi dell'Ente parco nazionale: a) il Presidente; b) il Revisore unico dei conti; c) la Comunità del parco.” Inoltre, un Parco Nazionale ha specifica dotazione organica e finanziaria.
- L'AMP nazionale, la cui gestione afferisce direttamente al MASE, che può delegare la stessa ad una realtà locale, non ha né una dotazione organica dedicata, né una dotazione finanziaria sufficiente a mettere in atto le deleghe ricevute. Per quanto riguarda il personale (Art. 16, comma 13), il testo riporta “Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area marina protetta, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2”. In pratica, per quanto riguarda il personale, il MASE continuerebbe a farsi carico solo di una parte dei costi del Direttore.

All'Art. 16 comma 5 si rileva un problema di consistenza: il testo introduce un “Programma triennale per le aree marine protette” ma i finanziamenti destinati alle AMP sono definiti annualmente.

Rispetto ai due punti di cui sopra, è interessante notare come a livello internazionale, la gestione delle aree protette sia affidata a specifiche Agenzie nazionali. Per esempio, in Francia la gestione delle aree protette è affidata all'Ufficio Francese per la Biodiversità (OFB), che è un ente pubblico dedicato alla protezione e al ripristino della biodiversità nella Francia continentale e nei territori francesi d'oltremare, posto sotto la supervisione dei Ministeri dell'Ecologia e dell'Agricoltura.

In Italia, questo disegno di legge sembrerebbe assegnare un ruolo specifico ad ISPRA, perché l'Ente è chiamato "in 60 giorni, ad adeguare la propria struttura organizzativa", tuttavia "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" e, inoltre, senza prevedere che ISPRA ricopra un ruolo di "supporto / *governance*" analogo a quello dell'OFB in Francia.

In Italia sarebbe molto importante che ISPRA fosse chiamato a svolgere il ruolo di Ente pubblico/Agenzia, per la gestione delle aree protette, soprattutto per quanto riguarda le AMP. Infatti, queste ultime attualmente sono ufficialmente gestite dal Ministero dell'Ambiente (MASE), che è chiamato a delegarne la gestione (come previsto dalla Legge 979/1982 per la Difesa del Mare).

In questo modo però il MASE si trova a dover affrontare molteplici aspetti propri della gestione delle attuali 31 AMP, senza di disporre di una struttura adeguata, considerando inoltre che la normativa italiana richiede che ne siano istituite ancora ulteriori 22 (ciò perché attualmente le aree di reperimento, ovvero quelle che meritano di ospitare un'AMP sono 53).

A questo proposito, basti pensare che attualmente il Ministero per le sole AMP, ha in carico 3 principali strumenti normativi relativi alle AMP:

1. Decreto istitutivo – emanato dal MASE:
 - finalità, delimitazione area e divieti,
 - individuazione soggetto gestore provvisorio e suoi obblighi,
 - norme generali per la gestione.
2. Regolamento di disciplina – emanato dal MASE:
 - disciplina le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP
3. Regolamento di esecuzione e organizzazione (che deve essere messo a punto ancora per diverse AMP già istituite da anni)
 - organizzazione dell'AMP
 - normativa di dettaglio,
 - eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'AMP

Ai tre principali strumenti normativi di cui sopra, di frequente seguono eventuali disciplinari che possono richiedere un aggiornamento annuale, e che richiedono una gestione tecnica molto gravosa.

Quanto sopra evidenzia l'importanza che un aggiornamento della normativa nazionale riveda in modo significativo quanto previsto per le AMP, prevedendo un ruolo adeguato per ISPRA, per assicurare una gestione organica e consistente a scala nazionale, condotta su basi tecnico-scientifiche robuste, anche in relazione all'importanza che le AMP rivestono per la Strategia europea per la biodiversità al 2030 e per la *Restoration Law*, approvata quest'anno.

CONSIDERAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PASSAGGI DEL TESTO

Art. 2 "Modifica dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394":

- a pagina 8 si parla di "aree protette marine" in modo improprio ed è preferibile specificare a quale norma ci si riferisce (ad es., L 979/82 o L 394/91, oppure D.P.R 357/97 e Direttiva Habitat). A questo proposito si ricorda, infatti, che in Italia con "Aree Marine Protette" (AMP) ci si riferisce alle aree nazionali, istituite sulla base di quanto previsto dalle Leggi 979/82 e 394/91, mentre si utilizza "aree protette marine" per includere ogni forma di area protetta, comprese le AMP, i siti NATURA2000 a mare, gli spazi marini afferenti a Parchi Nazionali costieri per i quali non sia già stata istituita un'AMP

da gestire, le aree protette regionali, il Santuario Pelagos (nato dall'Accordo tra Francia, Principato di Monaco ed Italia), ecc.

- comma 1: la proposta prevede di inserire la realizzazione del Sistema nazionale delle aree protette del quale farebbero parte, oltre ai parchi, alle riserve naturali nazionali e regionali e alle aree marine protette, anche le Zone Ramsar ed i siti Natura 2000 (equiparati alle aree protette istituite in base alla L. 394/1991 in base alla sentenza n. 44409 del 7 ottobre 2003 della Corte di Cassazione, terza sezione penale). A tal proposito, si specifica che:
 - nelle Zone Ramsar e i Siti Natura 2000 ZSC e ZPS, non sono previsti tutti i divieti della L. 394/1991, fra cui, in particolare, quello relativo alla caccia; il divieto di caccia costituisce uno dei criteri stabiliti con Delibera del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette del 1.12.1993 per l'inserimento di un'area protetta nell'Elenco Ufficiale delle Aree naturali Protette (EUAP);
 - in base alle modifiche del DDL, verrebbero escluse dalle "aree naturali protette" alcune fra quelle istituite a livello regionale, quali monumenti naturali, biotopi e geositi che sono in parte già incluse nell'EUAP;
 - al di là delle indicazioni del comma 10 dell'art.2 del DDL, che indica che: *"..i siti Natura 2000 che ricadono, integralmente o parzialmente, all'interno di un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area marina protetta, sono ricomprese in queste tipologie di aree protette e sono amministrate dall'ente gestore di queste ultime e sono sottoposte alle misure di salvaguardia e di conservazione e ai piani di gestione previste dalla direttiva Habitat"*, non vi è chiarezza sulla modalità di omogeneizzazione del livello di tutela delle diverse tipologie di aree protette, con particolare riguardo proprio alle Zone Ramsar. In particolare, non si specifica che per i siti Natura 2000 che ricadono in un parco o in una riserva nazionale o regionale, il Piano del parco deve recepire le misure di conservazione di detti siti Natura 2000 in esso compresi, come già avviene attualmente per i Parchi nazionali, per effetto del combinato disposto delle previsioni dell'art. 4 c. 3 del D.P.R. 357/1992 e s.m.i., e dell'art. 2 c. 2 e 3 del DM 17/10/2007;
 - riguardo l'affermazione secondo cui *"Viene individuata una nuova categoria di parco: il parco, sia regionale che nazionale, con estensione a mare. In questo caso, per le aree marine protette contigue ai parchi nazionali e regionali terrestri è prevista un'istruttoria tecnica svolta dall'ISPRA; a esse si applicano le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare."* si evidenzia che la L.394/1991 già prevede per i Parchi nazionali l'inclusione di aree marine e per i Parchi regionali l'inclusione anche di tratti di mare prospicienti la costa..
- comma 5: per introdurre il concetto di Aree Specialmente Protette di Interesse Mediterraneo (ASPIM), il testo fa riferimento al protocollo di Ginevra; in realtà, poiché le ASPIM sono state definite con il Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo del 1995 (Protocollo ASP/BD), della Convenzione di Barcellona, normalmente si fa riferimento a questa ultima.

Art. 3 "Modifica dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394": nella proposta della composizione della Consulta tecnica per le aree naturali protette si rileva la mancanza di un rappresentante ISPRA e di un rappresentante delle AMP nazionali. Inoltre, il comma 2 stabilisce che detta Consulta debba *"esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta degli Enti parco, dei gestori delle aree naturali protette o del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica"*, esercitando un ruolo che sembra essere lo stesso di quello assegnato ad ISPRA all'art. 2.

Art. 4 "Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette": viene reinserito il Piano nazionale triennale di sistema, che *"...costituisce lo strumento per una pianificazione completa e complessiva delle aree"*

protette, consentendo il coordinamento e l'armonizzazione, sia nei principi che negli obiettivi, con gli altri piani e strategie nazionali e internazionali...". L'attuazione del Piano dovrebbe essere effettuata utilizzando il "consistente risparmio di spesa" oltre a fondi messi a disposizione dalle Regioni in accordo con il MASE. "Il Piano individua le aree che fanno parte del Sistema nazionale delle aree naturali protette; definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti coerenti con la Strategia nazionale per la biodiversità 2030, con le politiche europee di ripristino della natura, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale 2030 per lo sviluppo sostenibile, nonché misure di attuazione, per quanto di competenza, della Strategia nazionale delle Green community, di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, della Strategia nazionale per l'economia circolare e delle Strategie forestali nazionale ed europea...". Pur condividendo l'importanza di effettuare una pianificazione delle azioni di sistema in modo coerente con quelle che sono le priorità dettate dalle strategie e dalle nuove norme in campo ambientale a livello internazionale, europeo e nazionale, si fa presente che nella modifica proposta non c'è più alcun riferimento a Carta della Natura, quale base utile per la definizione sia del Piano di sistema sia delle linee fondamentali (di cui all'articolo 3, comma 2 della L. 394/1991). Questo comporterebbe una perdita di una base conoscitiva molto utile per individuare lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale, utili proprio ad individuare le aree in cui effettuare le azioni del Piano. Nello specifico, si fa presente che Carta della Natura ha un importante utilizzo per l'individuazione di nuove aree da sottoporre a tutela sia come nuove aree protette sia come reti ecologiche, ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle Strategie sulla biodiversità europea e nazionale al 2030. Proposte relative al Piano di sistema possono pervenire dai componenti della Consulta tecnica, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalle regioni e dagli enti locali nel cui territorio ricade l'area. Sarebbe utile prevedere che anche associazioni scientifiche, ambientaliste, Università oltre a enti di ricerca, fra cui ovviamente ISPRA, potessero far pervenire le proposte per la definizione del Piano di Sistema.

Art. 8 "Modifica dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394": Il DDL prevede che, ai fini dello snellimento della governance, vengano soppressi i Consigli Direttivi dei Parchi e delle riserve. L'eliminazione del Consiglio Direttivo (CD) nel quale è prevista la presenza di esperti qualificati in materia di aree protette e biodiversità, potrebbe comportare una riduzione delle conoscenze e delle esperienze nella governance del parco.

Art. 9 "Modifica dell'art. 10 della L. 394/1991": il DDL all'art. 9 prevede che la Comunità del parco sia costituita dai presidenti delle regioni e delle province e dai sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. Visto l'elevato numero di comuni di alcuni parchi nazionali (ordine di grandezza: 25-30 comuni), questa sostituzione potrebbe non comportare l'auspicato snellimento della governance.

Art. 14 "Modifica all'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394": la proposta di cui all'art. 14 c.3, di sostituire la parola «indennizzare» con «risarcire, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157» si ritiene evidente che applicare il regime di tutela per danni dalla fauna selvatica nelle aree protette implicherebbe l'applicazione del c.d. *"de minimis"*: I contributi erogati per danni causati dalla fauna potenzialmente cacciabile, infatti, rientrano nel novero dei contributi minimi erogabili da uno Stato e non possono superare i 25.000€ nell'arco di 3 anni fiscali.. Poichè nei Parchi e nelle Riserve Nazionali vige il divieto di caccia andrebbe garantita la possibilità di un risarcimento del 100% del valore di mercato dei beni. Una disamina molto approfondita dei principi dell'indennizzo e del risarcimento è in Riga et al. (2011), capitolo 2, paragrafi 2.2 e 2.32, in cui si evidenzia che *"Il risarcimento consiste "nell'integrale" riparazione della lesione subita in conseguenza di un'attività illecita o "antigiuridica", mentre l'indennizzo è la somma di denaro dovuta a titolo di ristoro patrimoniale per riparare "parzialmente" alla diminuzione economica subita dalla parte lesa in conseguenza di un atto "lecito"*". Pertanto, l'opportunità di indennizzare, e non risarcire, i danni da fauna selvatica dentro le aree protette deriva dal contemporaneo riconoscimento di:

- diritto del singolo di svolgere un'attività economica nell'area protetta,
- necessità che l'ente parco tuteli questa attività solo se in linea con l'articolo 1 della legge 394, che prevede la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
- "normalità ecologica" della presenza della fauna selvatica negli ambienti naturali e seminaturali;
- diritto della collettività di oggi e del futuro di beneficiare dei servizi ecosistemici offerti da ecosistemi "sani".

Non da ultimo, occorre considerare che nella realtà pratica della gestione dei danni da fauna selvatica, gli Enti parco nazionali provvedono a stimare l'entità del danno in contraddittorio con il danneggiato e poi erogano gli indennizzi agli aventi diritto in base a quanto stanziato nell'apposito capitolo di bilancio in misura proporzionale alla stima. Si tenga presente che in molti casi le aree protette nazionali e regionali erogano percentuali molto alte della stima, dell'ordine del 75-80%; per volontà esplicita degli enti parco di supportare il più possibile agricoltori e allevatori compatibilmente con le risorse disponibili. Si ritiene, inoltre, che agli agricoltori che svolgono la propria attività all'interno di un'Area protetta debba essere riconosciuto un indennizzo che tenga conto del fatto che essi sono soggetti ad una serie di vincoli maggiori rispetto agli agricoltori che operano al di fuori delle stesse. Inoltre, le probabilità di subire danni sono maggiori all'interno delle Aree protette a causa della presenza di popolazioni più abbondanti di fauna selvatica rispetto alle aree esterne. Nel caso delle Aree protette regionali la normativa sui danni è eterogenea e non sempre rigorosamente coerente con l'attuale articolo 15 della 394/1991; si propone pertanto di inserire un nuovo articolo specifico sulle aree protette regionali affinché affrontino il tema dei danni secondo questo articolo.

Art. 15 "Modifica dell'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394":

- comma 2: il testo attuale riporta che ISPRA, nel corso dell'istruttoria funzionale all'istituzione di una nuova AMP, debba consultare *"i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale"*, passaggio che si ritiene possa essere eliminato.
- comma 8: nella lista delle tipologie di zonazioni presenti nelle AMP italiane, non è citata la zona Bs (Entry-No Take), che costituisce forse il livello di maggiore valenza per un'AMP perché, consente ai visitatori di accedere in zone dove è vietata ogni forma di prelievo, e di vedere con i propri occhi gli effetti positivi della protezione.

Art. 16 "Programma triennale per le aree marine protette", comma 11: per le AMP si parla della nomina di una Consulta senza dettagliarne la composizione, incluse le categorie che in essa potranno esprimere un rappresentante, così come il numero dei membri.

IL PROGETTO DIGITAP E IL MONITORAGGIO DI SISTEMA NELLE AREE PROTETTE

Allo scopo di creare un approccio di sistema, ISPRA già dal 2022 è stato coinvolto dal MASE, quale titolare dell'Investimento 3.2 M2C4 del PNRR, per l'attuazione della linea di intervento 3.2 a) "Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico". Con la Direttiva ai Parchi Nazionali e alle Aree Marine Protette, approvata con Decreto ministeriale n. 377 del 30 settembre 2022, è infatti stata prevista la realizzazione di un Piano di Monitoraggio destinato alle aree protette nazionali avvalendosi del supporto tecnico scientifico di ISPRA per la definizione e il coordinamento dello stesso.

Il Piano di Monitoraggio è stato identificato ed è in fase di attuazione, sotto il coordinamento e il supporto tecnico dell'Istituto, attraverso il Progetto "DigitAP – Digitalizzazione Aree Protette".

Il Progetto DigitAP è stato concordato attraverso numerose interlocuzioni tra MASE, ISPRA ed Aree Protette, già a partire dal settembre 2021. In generale si prevede da un lato lo svolgimento di attività scientifiche e

servizi di raccolta dati in campo e dall'altro il potenziamento delle strumentazioni tecnologiche, con la fornitura di apparecchiature digitali all'avanguardia, da mettere a disposizione delle aree protette per consentire la sostenibilità nel tempo delle attività di raccolta dati avviate con i servizi.

Viene così attuata la *vision* di monitoraggio di sistema nella Aree Protette, strutturata altresì con la messa a disposizione da parte dell'Istituto di un'infrastruttura di hosting e di restituzione dei dati, attraverso il sistema del Network Nazionale della Biodiversità (NNB).

Tale infrastruttura, nel tempo, consentirà di usufruire di un servizio per l'archiviazione e la gestione di informazioni sulla biodiversità e sulle attività di fruizione all'interno del sistema della Aree Protette Nazionali uniformi e integrabili a medio-lungo termine.

Il Progetto DigitAP può essere quindi considerato costituire un'esperienza propedeutica al ruolo potenzialmente affidato all'Istituto dal DDL in quanto, oltre a costituire una solida base di partenza infrastrutturale e beneficiare di un solido network di collaborazione con gli Enti destinatari (in quanto nella definizione del Piano di monitoraggio ISPRA ha tenuto conto dei fabbisogni emersi da ciascuna Area Protetta, dello stato delle conoscenze sulle specie e gli habitat e sulle priorità di acquisizione di informazioni derivanti dai recenti reporting redatti per le Direttive Habitat e Uccelli), è strutturato in coerenza sia con gli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030 (*COM(2020) 380 final del 20/05/2020*)¹ sia con la nuova Strategia Nazionale Biodiversità 2020, incardinata sui seguenti target:

- Costruire una rete coerente di Aree Protette terrestri e marine con il raggiungimento dei target del 30% di aree protette da istituire a terra e a mare, e del 10% di aree rigorosamente protette;
- Ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini, con il raggiungimento del target del 30% di ripristino dello stato di conservazione di habitat e specie, in particolare attraverso l'attività condotta a scala regionale inerente agli obiettivi e le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000. ("Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica")

In termini numerici nel Piano di monitoraggio del Progetto DigitAP ISPRA ha previsto, all'interno del sistema nazionale delle Aree Protette, una considerevole struttura che comprende gli interventi riportati nel seguito.

Parchi Nazionali

- Avvio del monitoraggio degli Habitat d'Interesse conservazionistico in più di 1500 siti
- Avvio del monitoraggio delle pressioni da cambiamenti climatici esercitate sugli ecosistemi protetti tramite strumentazione innovativa e sensoristica avanzata in più di 100 siti
- Avvio del monitoraggio fauna ittica delle acque dolci attraverso la realizzazione di circa 500 campionamenti all'interno dei corpi idrici dei Parchi Nazionali
- Avvio del monitoraggio della presenza dei residui di prodotti fitosanitari in corpi idrici in 80 siti
- Raccolta di campioni biologici di Orso bruno marsicano in 430 siti
- Predisposizione di una rete di 1900 sensori ottici per la rilevazione automatizzata della presenza di meso/grandi mammiferi
- Predisposizione di una rete di 4000 sensori acustici per il monitoraggio dell'avifauna
- Raccolta e analisi di circa 3000 campioni di acque dolci per analisi di metabarcoding del DNA ambientale e analisi biomolecolari di sequenziamento genomico.
- Avvio del monitoraggio fauna protetta (anfibi, rettili, chiroteri, micromammiferi) su 2500 siti

Aree Marine Protette

¹ ed in allineamento con la visione strategica del contesto internazionale al 2050

- Monitoraggio mediante di dati satellitari in Near Real-Time (sottoforma di rapporti di 'alert' condivisi con le autorità marittime competenti) per supportare la regolamentazione del flusso delle imbarcazioni all'interno delle AMP
- sensori subacquei per il rilevamento di parametri chimico fisici su 11 Aree Marine Protette inserite nella lista (ASPIM) Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea.

Si tratta di numeri importanti che fino ad ora mai erano stati considerati, proposti, pianificati e gestiti a livello nazionale in un'unica struttura di sistema. ISPRA coordina e gestisce tali attività con competenza, efficienza ed efficacia dimostrando, dunque, di essere pronta all'adempimento dei nuovi compiti affidati.